

**TRIBUNALE DI ROMA
XIII SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giudice d.ssa Maria Lavinia Fanelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11426/10 R.g.n, promossa

DA

Consorzio Polo Nazionale Bioelettronica -Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba- pi:

elettivamente domiciliato in Roma via Flaminia n. 79, presso lo studio dell' Avv. Giampiero Placidi, rappresentante e difensore unitamente all'avv. Bruno in virtù di delega a margine dell'atto di citazione;

IL CASO .it
CONTRO ATTORE

cf:

elettivamente domiciliato in Roma p.zza G. Mazzini n. 27, presso lo studio degli avv. ti Francesco Mainetti e Barbara De Siati, rappresentanti e difensori in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTO

E

-cf:

elettivamente domiciliato in Roma Via G. Pierluigi Da Palestrina n. 63 presso lo studio degli avv.ti Mario e Gianluca Contaldi, rappresentanti e difensori in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta;

TERZO CHIAMATO

E

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli e



rappresentanti e difensori in virtù di mandato a margine alla comparsa di risposta;

**TERZI CHIAMATI
NONCHE'**

Lloyd's di Londra, in persona del procuratore speciale per la rappresentanza generale per l'Italia – elettivamente domiciliata in Roma Via Prisciano n. 42, presso lo studio dell'avv. _____, rappresentante e difensore in virtù di procura in calce alla citazione per chiamata;

TERZA CHIAMATA

E

Lloyd's di Londra Novae Syndacates ltd- cf:

elettivamente domiciliata in Roma Via _____, presso lo studio dell'avv. _____, rappresentante e difensore in virtù di procura a margine della comparsa di risposta;

TERZA CHIAMATA

E

Lloyd's di Londra Brit Syndacates Ltd e Novae Syndacates Ltd- cf:

elettivamente domiciliata in Roma _____, presso lo studio dell'avv. _____, rappresentante e difensore in virtù di procura a margine della comparsa di risposta;

TERZA CHIAMATA

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale

Conclusioni: all'udienza del 12.11.15 venivano precisate dalle parti le conclusioni, che qui si intendono riportate e trascritte

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Polo Nazionale Bioelettronica evocava in giudizio dinnanzi a questo Giudice il dott. _____ -in qualità di commercialista incaricato alla cura degli aspetti tributari, fiscali e contabili del Consorzio- affinché fosse riconosciuta la sua responsabilità e per l'effetto fosse condannato al pagamento risarcitorio della somma di € 111.973,24 oltre interessi e rivalutazione.

Deduceva in particolare a sostegno della domanda che: il professionista convenuto aveva errato nella compilazione del modello 770/2003 e dei Modelli Unico 2003 e 2004; tali errori avevano determinato l'emissione di una cartella di pagamento notificata da Gerit spa; a seguito di ricorso in Ctp il ruolo era stato decurtato della parte relativa al 770; per la parte Iva - determinata da una svista del commercialista nel riportare il



credito Iva relativa all'anno 2001 di Lire 349.759.000 nel Modello Unico 2003 per l'anno 2002 in €349.759,00 senza dunque operare la conversione della moneta e trascinato nel Modello Unico 2004 per il 2003- il recupero era rimasto in cartella, avendo esso attore usufruito mediante compensazioni di un credito maggiore rispetto a quello effettivo; il danno patrimoniale subito dunque doveva indicarsi nella misura nelle sanzioni e importi di riscossione applicati dall'Agenzia delle Entrate pari rispettivamente ad €76.042,50 ed €16.650,98 per l'anno 2003 ed €15.889,80 ed €3.389,96 per l'anno 2004; infine il Polo aveva rateizzato l'importo dovuto, con pagamenti ancora in corso.

Si costituiva il dott. _____ il quale a sua volta deduceva che: dal 2002 l'incarico ricevuto dal Polo era consistito solo nel controllo della contabilità obbligatoria, nella predisposizione degli schemi di bilancio e negli adempimenti civilistici, a stretto contatto con gli uffici interni del Consorzio che si occupava direttamente della contabilità; l'errore nella conversione del credito pertanto era da imputarsi ad un'inesatta comunicazione dei dati dall'amministrazione stessa del Consorzio; esso convenuto non aveva quindi predisposto bensì si era solo limitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; tale errore quindi era ascrivibile agli stessi organi interni del Polo, gli Amministratori per avere comunicato valori errati e i Sindaci per non avere correttamente vigilato; inoltre se tali organi avessero correttamente operato avrebbero potuto attraverso il ravvedimento operoso -come avvenuto per il 770 e documentato nel ricorso in Ctp- usufruire di una riduzione delle sanzioni per gli importi di €22812,75 per il 2002 ed €4.766,75 per il 2003; infine il Polo aveva ricevuto prima della cartella notificata nel 2007 una comunicazione di irregolarità ex art 36 bis Dpr 600/73 a seguito della quale il contribuente in autotutela poteva beneficiare di una riduzione di un terzo delle sanzioni ex Dl.241/97 pagando il dovuto entro 30gg; il maggior danno dunque era da ascrivere ex art 1227 cc allo stesso attore.

Chiedeva dunque respingersi la domanda ovvero ridurla ex art 1227 c.c., nonché chiamarsi in causa gli amministratori e sindaci del Consorzio affinché fosse riconosciuta la loro esclusiva responsabilità per i fatti di causa o concorrente con la condanna degli stessi al pagamento del dovuto nei confronti del Consorzio, nonché la propria compagnia Assicurativa Lloyd's di Londra da cui essere manlevato in caso di condanna.

Si costituiva il dott. _____ chiamato in qualità di presidente del Polo sino ad ottobre 2003 il quale deduceva che: fino lo Statuto 2002 del Consorzio art 11 prevedeva che il Pr nominasse il direttore Generale, con compiti di elaborazione



del bilancio preventivo, dello stato patrimoniale e del conto economico da sottoporre al Cda per l'approvazione; esso chiamato dunque aveva firmato il bilancio in nome del Consorzio, ma senza alcuna responsabilità al riguardo dovendo essere riconosciuto perciò il proprio difetto di legittimazione passiva; il Consorzio aveva comunque incaricato il -il quale conosceva la realtà consortile per avervi ricoperto la carica nel 2000 di Dg- di gestire la contabilità aziendale; egli doveva essere dunque ritenuto unico responsabile della svista commessa; inoltre nel merito il Consorzio -anche laddove si fosse accorto per tempo dell'errore (sett 04) nel frattempo aveva già utilizzato il credito inesistente, e dunque non avrebbe potuto evitare il danno; infine il aveva agito in difetto di legittimazione attiva ex art 2608 c.c. non essendo un consorziato.

Concludeva pertanto per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva o attiva e nel merito il rigetto della domanda.

Si costituivano i dott.ri

e i primi come membri del Cda e l'ultimo come Sindaco.

Essi eccepivano preliminarmente la prescrizione del diritto quinquennale laddove il avesse agito ex art 2935 e 2407 c.c.; nel merito deducevano l'infondatezza delle difese del chiamante volte a dimostrare un'inesatta comunicazione dati da parte degli amministratori ed un omesso controllo da parte dei sindaci; invero il non aveva il compito di mero trascrittore di dati comunicati, bensì aveva l'incarico di elaborazione, gestione e predisposizione della contabilità, oltre che compilazione e di trasmissione delle dichiarazioni; peraltro il convenuto era persona di fiducia del consorzio sin da 2000, tanto da ingenerare un altro grado di affidabilità non necessitante di un continuo controllo da parte degli organi interni; poi era stato nominato sindaco nel luglio 2003, dopo la commissione dell'errore; con riferimento ad una responsabilità concorrente l'errore era stato commesso con l'approvazione del bilancio 2003 (sett. 2004), ed il maggior credito era già stato utilizzato entro il dicembre 2003 e dunque non vi era possibilità di emendare il danno; infine il Consorzio non avrebbe potuto beneficiare del ravvedimento operoso, in quanto avrebbe dovuto pagare nei 30gg €370.000,00, liquidità non disponibile in cassa; eccepivano infine la mancanza di legittimazione del chiamante alla domanda di versamento del dovuto da parte di essi chiamati direttamente in favore del Consorzio.

Concludevano dunque per il rigetto di ogni domanda.



Si costituivano altresì i Lloyd's di Londra per la polizza 10041237G i quali preliminarmente eccepivano l'incompetenza territoriale del tribunale di Roma ex art 14 delle Condizioni generali del contratto; nel merito invocavano l'operatività della clausola claims made e dunque la mancanza di copertura in quanto estesa a fatti avvenuti non oltre luglio 2002, mentre l'errore sarebbe precedente ovvero connesso alla dichiarazione dei redditi 2001; l'inoperatività della garanzia per il mancato rispetto dell'obbligo di comunicare da parte dell'assicurato il reclamo ricevuto dal danneggiato entro 5 gg alla Compagnia e per reticenza di informazioni nella fase stragiudiziale; deducevano ancora come parte attrice non avesse provato l'incarico conferito al professionista assicurato, e che l'errore fosse stato effettivamente commesso dal [redacted] inoltre richiamava comunque la responsabilità degli amministratori e dei sindaci ex art 2403 e 2407 cc, i quali si erano accorti dell'errore solo nel 2007 con la notifica della cartella.

Concludeva pertanto per il rigetto della domanda di manleva, della domanda attorea nei confronti del [redacted] e comunque chiedeva in riconvenzionale- previo accertamento della responsabilità dei chiamati- in caso di condanna in solido del [redacted] la rivalsa nei confronti degli altri coobbligati.

Si costituivano i Lloyd's Brit Syndacates e Novae Syndacates per la polizza 10075574B eccependo l'incompetenza territoriale, l'inoperatività per claims made, essendo la polizza con vigenza 1/7/08 -1/7/09 e la denuncia mai pervenuta entro tale periodo ma solo con la notifica della citazione del 2010, per fatto avvenuto oltre il termine di copertura retroattiva fissato al 1.7.03 e per mancanza dell'avviso. Concludevano chiedendo di respingere la domanda del [redacted] e la sua condanna per lite temeraria ex art 96 cpc.

Si costituivano infine i Lloyd's di Londra Novae Syndacates per la polizza 10121843T eccependo anch'essi l'incompetenza territoriale, la mancata copertura essendo il fatto avvenuto al di fuori del periodi di vigenza ovvero 1/7/09-1/7/10, e la decadenza per violazione dell'art 1913 avendo l'assicurato avuto contezza del sinistro dal 2007 e denunciato solo con la notifica della chiamata del 2010. Concludevano chiedendo di respingere la domanda del [redacted] e la sua condanna per lite temeraria ex art 96 cpc.

La causa- istruita con la produzione documentale, l'interrogatorio formale e l'escussione testimoniale- veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 12.11.15 con la concessione dei termini ex art 190 cpc.



Preliminarmente l'eccezione di prescrizione eccepita dai chiamati e deve essere respinta per infondatezza.

Invero l'azione di natura extracontrattuale spiegata dal convenuto -terzo rispetto al Consorzio- ex art 2395 cc nei confronti degli amministratori ed ex art 2407 cc nei confronti del sindaco impone di collocare il *dies a quo* di prescrizione quinquennale nel giorno in cui l'errore eventualmente commesso è stato percepibile all'esterno secondo la ordinaria diligenza (Cass. n.1263/12).

Ne consegue nel caso di specie come tale termine non possa essere collocato nel momento in cui è avvenuto il riporto errato del credito anno precedente di €349.759 nel modello Unico 2003 per l'anno 2002, ovvero nel settembre 2003- bensì nel momento in cui tale errore ha in concreto manifestato il danno prodotto. D'altra parte se tale errore fosse stato di natura formale- ovvero il Polo se ne fosse avveduto senza effettuare le allegare ma non prodotte compensazioni nel giro di pochi mesi come dedotto dagli amministratori (dicembre 2003)- verosimilmente non sarebbe scaturita alcuna cartella e di tale errore non vi sarebbe stata alcuna contezza.

Solo dunque con il ricevimento della cartella esattoriale nel 2007 volta al recupero del maggior credito Iva indebitamente utilizzato si è manifestato il danno per il Polo. E solo con la missiva del 10.12.07 (all.8 citaz.) il Polo ha addebitato l'errore al di guisa che da tale data deve ritenersi decorrente per il convenuto il diritto all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti dei soggetti reputati in via esclusiva o concorrente responsabili dell'addebito a lui mosso dal Consorzio. Conseguentemente avendo il convenuto nel presente giudizio i chiamati nel 2010, la relativa domanda non può ritenersi prescritta.

Analogamente la eccezione processuale avanzata dal di nullità della sua chiamata è infondata, essendosi il attivato per la sua citazione nei termini fissati dal giudicante (cfr. spedizione del 22.11.10) senza a riuscire ad attingerlo solo perché all'indirizzo noto risultava trasferito (non sconosciuto all'indirizzo). Non trattandosi dunque di un'inerzia del chiamante prontamente attivatosi a seguito di autorizzazione del Tribunale, ne deriva come sia stato legittimamente concesso il termine di rinnovo della chiamata (avvenuta in data 11.03.11 come da spedizione) e-verificato il mancato rispetto del 90 gg liberi come dedotto dal pur costituitosi- ha rinviato ad altra udienza nel rispetto dei termini per consentire a quest'ultimo di spiegare compiutamente le sue difese (cfr 1^c.r. del 18.07.11 e 2^c.r del 29.12.11).



Ancora sussiste la legittimazione attiva de avendo lo stesso agito per responsabilità aquiliana nei confronti di amministratori e sindaci come precisato nella memoria ex art 183 c 6° cpc n. 1.

Da ultimo la eccezione di incompetenza territoriale avanzata dai chiamati Lloyd's di Londra richiamando l'art 14 delle condizioni generali del contratto è infondata.

Invero l'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto (Cass. n. 15278/15). Approvazione specifica mancante nel caso di specie.

Inoltre nel caso in esame il tenore della clausola -riferita a qualsiasi vertenza insorta tra le parti- è estremamente generica. Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato come "la designazione convenzionale di un foro territoriale anche ove coincidente con alcun di quelli previsti dalla legge assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, *sicché la clausola con cui venga stabilita la competenza di un determinato foro per qualsiasi controversia non è idonea ad individuare un foro esclusivo*" (Cass. n. 18707/14).

Ne deriva la operatività della *vis attractiva* del foro della causa principale ex art 32 cpc per le cause di garanzia.

Nel merito la domanda attorea è in parte fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.

La vicenda trae origine da una mancata conversione Lire/Euro di un credito d'imposta Iva scaturente dal Modello Unico Polo Nazionale Bioelettronica 2002 per l'anno 2001.

In particolare in detta dichiarazione sul quadro VL emergeva un credito di Lire 349.759.000, in realtà correttamente convertito sul quadro RX in Euro ove infatti indicato credito da utilizzarsi in compensazione pari ad €180.635,00. (cfr. all.5 citaz.).

Tuttavia nel Modello Unico 2003 per l'anno 2002 invece di essere indicato come credito scaturente dalla precedente dichiarazione il dato correttamente iscritto nel quadro RX, è stato indicato nel quadro VL al rigo 26 un credito risultante dalla precedente dichiarazione pari ad €349.759,00 ovvero l'originario importo in Lire. Tale credito -maggiorato del credito maturato nell'anno di €17.572 come da VL8 e al netto del credito del 2001 utilizzato in compensazione di €12.000,00 come da VL22- pari ad €355.331,00 è stato così inserito nel quadro RX2 per essere utilizzato in compensazione (all. 6 citaz.).



Infine nel Modello Unico 2004 per l'anno 2003 nel quadro VL rigo 22 è stato indicato come credito precedente utilizzato in compensazione l'importo di €188.512,00 e dunque un credito residuo al netto dell'iva dovuta di €20.770 come da VL22 di €146.049 (all. 7 citaz.).

L'errore così effettuato e consistito nel riportare nell' Unico 2003 un credito di €349.759,00 anziché quello effettivo di 180.635,00 come da RX anno precedente, ha determinato da parte del contribuente un affidamento su di un maggior credito da utilizzarsi ed infatti utilizzato indebitamente compensazione nell'anno 2003 come indicato nell'Unico 2004.

Ne è derivato un conseguente recupero del maggior credito utilizzato nella cartella n. 09720070147789459000 notificata al Consorzio.

Da tale cartella- a prescindere dalle problematiche relative alle ritenute alla fonte ed al 770 risolte con ricorso alla Ctp- è invero risultato come l'Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo formale ex art 36 bis del Dpr 633/72 del Modello Unico 2003 per l'anno 2002 e 2004 per l'anno 2003 abbia chiesto iva, interessi sanzioni e compensi di riscossione derivati dalla rideterminazione del credito.

Il Consorzio dunque- riconoscendo di avere comunque a seguito dell'errore usufruito di un maggior credito- ha imputato e reclamato dal professionista convenuto solo il pagamento delle sanzioni e dei compensi di riscossione pari rispettivamente ad **€76.042,50** ed **€16.650,98** per l'Unico 2003 ed **€15.889,80** ed **€3.3389,96** per l'Unico 2004, in quanto gli stessi non sarebbero stati dovuti all'erario se l'errore non fosse stato commesso (cfr. cartella esattoriale all.1 citaz.).

Ebbene a fronte di tale doglianza occorre verificare in concreto quale fosse l'incarico affidato al e se ed in che misura l'errore -incontrovertibilmente commesso- sia ascrivibile esclusivamente al suo operato.

Il al proposito ha dedotto come in effetti nel 2002 avesse assunto compiti dal Consorzio di assistenza nella predisposizione del bilancio di esercizio e delle dichiarazioni dei redditi, collaborando strettamente con gli uffici interni amministrativi dell'ente. Egli tuttavia ha specificato che non gestiva direttamente la contabilità, tenuta dal Consorzio stesso, ma si limitava in base ai dati forniti dall'amministrazione del Consorzio ad elaborare i prospetti e le dichiarazioni sicchè la mancata conversione del credito da Lire ad Euro era imputabile proprio a quegli uffici interni che gli avevano comunicato un dato sbagliato. Egli assumeva infine di non avere elaborato le dichiarazioni ma di essersi limitato alla compilazione ed all'invio telematico.



Ha così dedotto come l'errore fosse esclusivamente degli amministratori per avere mal gestito la contabilità e dei sindaci per omesso controllo.

Ciò premesso -ai fini dell'esatto inquadramento delle funzioni affidate al professionista- giova sottolineare come il Polo abbia documentato fatture per assistenza amministrativa e fiscale relativa all'anno 2001 primo semestre per importo rilevante (€23.040,00 all. 11 e 12 citaz.). A prescindere dalla considerazione se tali fatture siano state più o meno onorate - circostanza adombrata dal non vi è dubbio che gli importi previsti per la sua attività mal si concilierebbero con un'attività residuale e di mero ausilio indiretto ad un ufficio seppur operante di amministrazione interna al committente, e men che meno con un'attività di un professionista chiamato a svolgere compiti di "mero compilatore dati e trasmettitore" su indicazione esterna. Invero ove così fosse ne risulterebbe svilita la sua stessa competenza professionale e le mansioni svolte non sarebbero inquadrabili certamente in quell'assistenza alla predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni dal stesso allegata (pag. 3 c.r.), oltre a non giustificare appunto i compensi ricevuti.

Non da ultimo in sede di escussione testimoniale Raffaella Feltrin- impiegata presso il Consorzio- ha ricordato come il dott. si occupasse della parte fiscale, come l'elaborazione dei dati di bilancio e come la contabilità fosse gestita all'esterno ed il predisponesse gli F24 (cfr. verbale udienza del 14.3.13).

D'altra parte anche a voler evidenziare la testimonianza della collega di studio del -M. Cristina Lombardelli- che ha confermato come l'attività del convenuto consistesse solo nella compilazione dei prospetti relativi al bilancio e alle dichiarazioni in virtù di dati periodicamente forniti dagli uffici del Consorzio (cfr. verbale udienza 4.7.13), nel corso dell'istruttoria il stesso ha ammesso ad interrogatorio formale che fino al 2000 la contabilità del consorzio era tenuta presso il suo studio, e dunque doveva occuparsene personalmente. Successivamente presso il Consorzio (libro giornale, Iva ed inventari), senza che vi sia prova per questa dislocazione di un suo chiaro "demansionamento professionale". Inoltre egli ha pure ammesso che -sebbene i dati gli fossero comunicati dal Consorzio- egli effettuava *un controllo sommario tra cui anche la verifica del passaggio tra Lire ed Euro comunicando peraltro al cliente il credito da utilizzare in F24.* (cfr. verbale udienza del 14.3.13)

Orbene tali le dichiarazioni, anche a volersi concedere che il professionista incaricato all'assistenza contabile non elaborasse direttamente i dati, è pur vero che per sua ammissione prima di compilare le dichiarazioni usasse quel minimo di diligenza nella verifica della regolarità formale dei dati a lui inviati.



Controllo sommario che nel caso di specie deve avere eseguito negligenzemente in violazione dell'art 1176 cc, se è vero che nell'Unico 2002 per il 2001 da lui stesso compilato egli aveva indicato nel quadro RX correttamente il credito Iva anno precedente variato da Lire ad Euro 180.635,00 (*vd. supra*) da utilizzare in compensazione e trascinare nella dichiarazione successiva. Mentre appunto nell'anno successivo invece di riprendere tale dato aveva indicato di nuovo il credito in Lire prendendolo dal VL anziché correttamente dal RX da lui stesso compilato.

E' chiaro quindi che a prescindere da chi abbia elaborato la contabilità il Faini ha omesso di verificare che almeno i dati da lui stesso inseriti formalmente in dichiarazione fossero corretti ovvero che ci fosse coincidenza tra i dati risultanti dalla dichiarazione 2002 per il 2001 e trascinati in quanto credito residuo in quella successiva, indipendentemente dalle comunicazioni ricevute dal consorzio sul punto. Quand'anche dunque la amministrazione interna al Consorzio avesse comunicato al di riportare nel Modello Unico 2003 un credito precedente di €349.759,00 anziché quello corretto di €180.635,00, il semplicemente incrociando i dati con la dichiarazione da lui stesso compilata ed inviata per l'anno precedente avrebbe potuto e dovuto accorgersi agevolmente della mancata corrispondenza dei dati emendando l'errore stesso, ovvero avrebbe dovuto procedere alla conversione del credito Lire Euro se avesse letto il dato dal quadro VL., rientrando ciò tra le sue competenze come ammesso

Deve perciò concludersi come sussista una responsabilità del nell'errore commesso, il quale peraltro pur non compilando gli f 24 (anche se la teste Feltrin ha ricordato il contrario) comunicava il credito da utilizzare al Consorzio, il quale quindi su sua indicazione ha poi utilizzato il maggior credito in compensazione determinando quel danno concreto poi occorso e ripreso in cartella.

Alla luce di quanto sopra non può non ritenersi responsabile il per i fatti di causa.

Occorre tuttavia valutare se la svista del sarebbe stata emendabile laddove gli organi preposti avessero a loro volta svolto diligentemente il loro compiti.

Infatti -anche a volere concedere che il Consorzio avesse esternalizzato del tutto l'attività di assistenza contabile e fiscale (circostanza questa non emersa chiaramente all'esito dell'istruttoria orale)- non vi dubbio che tale attività delegata non esonerasse gli amministratori dal dovere legale di cura della gestione contabile e di redazione del bilancio di esercizio ex art 2423 cc (con lo stato patrimoniale dove indicato tra le poste il credito tributario) -bilancio infatti dagli stessi firmato-



ovvero di valutare la correttezza dello stesso laddove predisposto ed illustrato dal consulente incaricato (Cass. n.15029/13). In particolare in caso di delega ex art 2381 cc il Cda ha comunque l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (analogicamente del consorzio), tra cui non può non rientrare la periodica e continua verifica dei prospetti di liquidazione, dei pagamenti in conformità etc.

Negli stessi verbali di riunione Cda depositati dal Polo (memoria ex art 183 c 6° cpc n.2) invero emerge con chiarezza come il fosse presente talvolta come consulente amministrativo talvolta come consulente commercialista (es verbale 16.02.01), impegnato ad es. ad elaborare il bilancio preventivo (verbale 26.11.01), ovvero a presentare il bilancio consuntivo (verbale 21.02-02) seppure ad un certo punto in collaborazione con la Feltrin, in qualità di responsabile della rendicontazione e del controllo di gestione.

Ebbene -a prescindere dalla ripartizioni delle funzioni svolte nella predisposizione e redazione del bilancio da parte degli uffici interni e del professionista incaricato- non vi è dubbio che in tali riunioni il consiglio "*dopo ampia e approfondita discussione*" procedeva all'approvazione, talvolta anche in presenza del Sindaco e del revisore contabile del Consorzio.

D'altra parte non può ritenersi che incaricando un consulente esterno gli amministratori si privassero appunto degli obblighi periodici di verificare che il bilancio fosse predisposto in maniera conforme alle disposizioni legali, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. E che dunque non si accorgessero che l'eventuale credito emergente dal conto economico nell'anno successivo fosse raddoppiato e che comunque si stavano fronteggiando pagamenti senza capienza di credito, rispetto quello emergente dallo stato patrimoniale del bilancio 2002. A maggior ragione i sindaci (Cass. n.5946/99) debbono essere considerati responsabili per omesso controllo dell'attività svolta dagli amministratori sul punto.

Nel caso di specie dunque tutti i chiamati -compreso il quale è risultato essere non solo PR del Consorzio ma PR del Cda (come emerge dagli stessi verbali di Cda allegati e dalla visura camerale all. 1 c.r. sono corresponsabili al 50 % in solido dell'errore commesso dal Sul punto inoltre la difesa del -sindaco solo dal luglio 2003- è inconferente, non solo perché la data di impegno del Modello unico 2003 ove contenuto l'errore è del settembre 2003 ma anche perché aveva lo stesso in qualità di subentrato compiti di verifica immediata dell'attività degli amministratori e dunque di raffronto del bilancio 2002 con i pagamenti indebiti in corso ed effettuati a detta degli stessi sino al dicembre 2003 (riscontro peraltro non verificabile in assenza di deposito in atti degli F24 in compensazione di cui sopra indicate come somma



complessiva utilizzata nell'Unico successivo, ben potendo allo stato le indebite compensazioni essere in tutto od in parte avvenute anche dopo dicembre).

In conclusione deve riconoscersi al 50% la responsabilità individuale del dott. _____ per i motivi anzidetti, ed al 50 % in via solidale ed in parti uguali la responsabilità dei dott. Giudicendra e _____

Tuttavia non avendo parte attrice esteso la sua domanda nei confronti dei chiamati -essendosi riportata infatti nelle conclusioni al proprio atto introduttivo e come da comparsa conclusionale- e non potendosi ritenere estesa tale domanda automaticamente giacchè il _____ non ha chiamato i terzi indicandoli solo come unici responsabili ma eventualmente anche come concorrenti (Cass. n.27525/09), deve essere condannato unicamente il dott. _____ al pagamento del danno ex art 2055 cc in quanto condebitore solidale arrecato al Polo Nazionale Bioelettronica, pur riconoscendo al convenuto il diritto di manleva *pro quota* nei confronti dei terzi chiamati come richiesto nelle sue conclusioni.

Con riferimento infine al concreto danno subito dal Consorzio si osserva come- a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art 36 bis del Dpr 600/73 l'Agenzia dell'Entrate invia una comunicazione di irregolarità al contribuente, il cd "avviso bonario", che prevede al possibilità di pagare il dovuto con una riduzione ad un terzo delle sanzioni entro 30gg.

A prescindere dunque dalla circostanza che il Polo si è difeso sul punto che quand'anche avesse ricevuto tale comunicazione non avrebbe avuto liquidità in cassa per fare fronte a tale ingente esborso, l'allegato mancato ricevimento della comunicazione avrebbe rimesso in termini il Polo alla richiesta di tale riduzione delle sanzioni al momento della ricezione della cartella.

Sul punto nella cartella è testualmente riportato che "*Il contribuente qualora non abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità può entro 30 gg dalla notifica della presente cartella rappresentare il disguido all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. L'ufficio, esperiti gli opportuni controlli, disporrà l'eventuale riduzione ad un terzo delle somme iscritte a titolo di sanzione*" (cfr. cartella. all. 1 citaz. dettaglio addebiti prima delle avvertenze).

E dagli atti prodotti sembrerebbe che il Polo non abbia ricevuto tale comunicazione, infatti nella riunione Cda del 12.12.07 (all. memoria istruttoria Polo) viene data notizia della comunicazione di una cartella per i fatti in questione e si provvede con l'aiuto dei sindaci a verificare la correttezza e la



congruità della cartella stessa (verifica evidentemente non effettuata precedentemente dal Polo dunque per non avere ricevuto alcuna comunicazione).

Ne deriva che il Polo- ove si fosse attivato in tal senso in autotutela presso l'Agenzia delle Entrate una volta ricevuta la cartella- avrebbe potuto quanto meno ottenere lo sgravio parziale delle sanzioni (riduzione appunto delle stesse ad un terzo) senza applicazione dei compensi di riscossione (dovuti ad Equitalia per la procedura esecutiva), procedendo dunque alla rateizzazione del residuo con riduzione del danno ex art 1227 c.c.

In conclusione il danno cagionato al Polo per la svista del è pari ad **€25.347,50** per le sanzioni Unico 2003 (=1/3 di €76.042,50) ed **€5.293,6** (=1/3 di €15.889,80) per le sanzioni Unico 2004, dovendosi le residue sanzioni nonché gli oneri accessori di riscossioni imputarsi all'inerzia della stessa parte attrice.

E per tale danno il deve essere condannato a corrispondere l'intera somma in favore del Polo come sopra - seppure responsabile per gli importi di **€12.673,75** ed **€2.648,3** (somme al 50%)- oltre interessi legali dal 30.09.03 (data impegno Unico 2003 per il 2002 ove riportato dato errato), con diritto di manleva della rimanente quota da parte dei chiamati.

Infine con riferimento al rapporto di garanzia e alla richiesta di manleva del si osserva come egli abbia agito attivando la polizza n. 10041237G vigente dal 1.7.07 al 30.06.08 (come da certificato all. 2 c.r. e pag 19 c.r), pur avendo allegato certificato relativo al periodo successivo (all. 3 c.r.), e che la Compagnia ne dovesse avere avuto chiara contezza come da corrispondenza intercorsa tra le parti in via stragiudiziale in occasione della denuncia e d apertura del sinistro (all.ti 6,7,8,9, c.r. Lloyd's di Londra).

Ne deriva che la triplice costituzione con diversa denominazione per i Lloyd's- peraltro allo stato per un unico soggetto giuridico attesa la medesima p.iva ed il medesimo codice fiscale, assistiti dal medesimo studio professionale e con una difesa sostanzialmente sovrapponibile- non appare giustificata processualmente dalla chiamata unitaria dell'assicurato e ne giustifica del tutto la compensazione delle spese di lite.

Ebbene ai fini dell'operatività della suddetta polizza risultano soddisfatte le seguenti tre condizioni della claim made: il fatto è stato denunciato senz'altro dall'assicurato nel periodo di vigenza ovvero con missiva del 11.02.08; il fatto è stato anch'esso denunciato dal danneggiato nel periodo di vigenza ovvero in data 10.12.07; infine l'errore è stato commesso nel



periodo di copertura secondo la data di retroattività fissata al 1.07.02 (all.2 c.r Lloyd's of London) ovvero nel 2003 precisamente a settembre (come da data di impegno dell'Unico 2003 per il 2002, cfr. dichiarazione allegata, ove riportato erroneamente il credito).

D'altra parte la Compagnia ha dedotto la decadenza dal diritto all'indennizzo ex art 1913 cc e 1.5 delle condizioni generali del contratto per non avere l'assicurato denunciato il sinistro entro 5 gg dal reclamo ricevuto dal danneggiato bensì dopo circa 2 mesi (missiva Polo 10.12.07 denuncia 11.02.08).

Tuttavia tale doglianza è infondata. Invero -in ossequio al principio di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto- non può ritenersi che l'inottemperanza ad uno solo di tali obblighi convenzionali, *expressis verbis*, possa comportare la perdita totale o parziale del diritto, richiamando la disposizione di cui all'art. 1915 c.c.. Tale norma infatti -nel prevedere le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di avviso- detta una specifica regola di responsabilità contrattuale, graduandola in rapporto alla gravità dell'elemento soggettivo del soggetto onerato ed interessato a conseguire l'indennità assicurativa (dolo). Per l'effetto lungi l'art 1915 cc dallo stabilire un mero automatismo tra l'omissione o ritardo dell'avviso e la connotazione dolosa dello stesso- incombe sull'assicurazione l'onere di dimostrare l'intenzione da parte dell'assicurato di ostacolare l'accertamento delle circostanze del sinistro o rendere solo più gravose le indagini sulle cause dello stesso, al fine di trarne un vantaggio volto al conseguimento di un'indennità non dovuta o dovuta in misura minore. Ebbene nel caso di specie il ritardo nella denuncia assume un carattere colposo, non certo doloso, non avendo il protrarsi del tempo causato alcun effetto ai fini dell'accertamento del danno indennizzabile ovvero del suo aggravarsi, essendo cristallizzato in un unico errore precisamente collocabile nel tempo (compilazione/inoltro Unico 2003 con dato errato). Di guisa che -quand'anche si considerasse quanto sottolineato dalla Suprema Corte -secondo cui l'art.1915 c.c. non richiede lo specifico intento di recare danno all'assicuratore ma deve comunque consistere in un omissione intenzionale non dovuta a dimenticanza o negligenza (Cfr. n.24733/07)- difetterebbe nella fattispecie in esame la prova della intenzionalità del ritardo.

Per quanto sopra deve riconoscersi il diritto di alla manleva da parte dei Lloyd's di Londra di quanto da questi dovuto in esecuzione della presente sentenza.

In virtù della domanda riconvenzionale avanzata dai Lloyd's infine- ed essendo stata acclarata la responsabilità concorrente dei chiamati- si deve riconoscere il diritto della Compagnia a rivalersi *pro quota* sugli stessi.



Per i motivi anzidetti, attesa la legittima domanda di garanzia azionata dall'assicurato non esistono i presupposti di una condanna per lite temeraria.

Spese secondo soccombenza nei confronti del Polo Nazionale Bioelettronica. Spese compensate con i terzi chiamati attesa la riconosciuta corresponsabilità degli stessi per i fatti di causa, pur in assenza di una loro condanna per mancata estensione della domanda da parte dell'attore nei loro confronti.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna ex art 2055 cc riconosciuto responsabile al 50% dei fatti di causa e accertata altresì la responsabilità concorrente dei chiamati

Giudicendra e

al pagamento risarcitorio in favore del Polo Nazionale Bioelettronica- Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba dell'importo di **€25.347,50** ed **€5.293,6** oltre interessi legali dal 30.09.03 come da motivazione;

- 2) per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del Polo Nazionale Bioelettronica- Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba che liquida per le varie fasi processuali in complessive **€6.000,00** per esborsi ed **€500,00** per spese oltre accessori come per legge;
- 3) riconosce il diritto di di essere manlevato dagli assicuratori dei Lloyd's di Londra in virtù di polizza n.10041237G di quanto questi sarà chiamato a pagare nei confronti del Polo Nazionale Bioelettronica- Parco Scientifico e Tecnologico dell'Elba in esecuzione della presente sentenza;
- 4) riconosce il diritto di rivalsa *pro quota* degli assicuratori dei Lloyd's di Londra nei confronti dei condebitori solidali

Giudicendra e

- 5) spese compensate tra le altre parti come da motivazione.

Così deciso in Roma in data 10.02.16

Il Giudice
Maria Lavinia Fanelli



IL CASO.it

